



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

# Bollettino 30



Cittadini e Società  
dell'Informazione

Anno VI • Luglio-Agosto 2002



[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

*Stefano Rodotà, Presidente*  
*Giuseppe Santaniello, Vice Presidente*  
*Gaetano Rasi, Componente*  
*Mauro Paissan, Componente*

*Giovanni Buttarelli, Segretario generale*

Piazza di Monte Citorio, 121  
00186 Roma  
tel. 06 696771 - fax 06 6967785  
[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)  
[www.dataprotection.org](http://www.dataprotection.org)



# Bollettino30

Cittadini e Società  
dell'Informazione

Anno VI • Luglio-Agosto 2002

# Indice

## ATTI E PROVVEDIMENTI

---

### Attività giornalistica

---

Critica antivivisezione sul *web*: integrazione e divieto di utilizzo di dati 3

---

Furto a domicilio e dettagli indicati in cronaca 8

---

### Autorizzazioni

---

Liquidazione di una società destinataria di un provvedimento di blocco 12

---

### Compiti del Garante

---

Creazione di indirizzi *e-mail* con procedure *random*:  
indagine su liceità e correttezza 14

---

### Dati sensibili

---

I dati sanitari vanno comunicati all'interessato tramite un medico 16

---

Registro dei battezzati e cessazione dell'appartenenza alla Chiesa cattolica 18

---

### Diritti dell'interessato e consenso

---

Cancellazione immediata dei dati utilizzati illecitamente per *spamming* 20

---

Centrali rischi private: revoca del consenso rispetto a dati  
non pregiudizievoli e sospensione della loro trasmissione 23

---

“Centrali rischi” private: conservazione di dati  
relativi a ratei saldati solo di recente 25

---

“Centrali rischi” private: eccessiva conservazione dei dati  
e revoca del consenso 27

---

Il titolare del trattamento deve rispondere alla richiesta  
volta a identificare il responsabile 30

---

La banca non può comunicare alla “centrale rischi” privata  
di non aver rilasciato una carta di credito 33

---

Le *e-mail* promozionali richiedono il previo consenso informato 36

---

# Indice

## **Diritto di accesso**

---

Accesso in caso di rifiuto di finanziamento	38
Affidamento di minori ai servizi comunali e misure per la conservazione dei dati	40
“Centrali rischi” private: dati relativi a persistenti ritardi	43
“Centrali rischi” private: recente saldo di debito relativo a carta di credito	45
“Centrali rischi” private: il provvedimento generale del Garante	47
Il cliente può conoscere tutti i dati detenuti dalla banca, anche se già conosciuti	54

## **Garante per la protezione dei dati personali**

---

Pubblicato il codice di deontologia per i trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale	57
---	----

## **Informazioni all'interessato**

---

Disposto il blocco del trattamento nei confronti di una società commerciale	69
---	----

## **Procedimento relativo ai ricorsi**

---

Accesso a dati sanitari contenuti in una perizia medico legale	71
Accesso ai dati facilmente comprensibili e disponibilità del documento che li contiene	73
“Centrali rischi” private: cancellazione di dati relativi alla richiesta di una carta di credito	76
Esecuzione di una decisione su ricorso: il <i>Cd-Rom</i> è un idoneo supporto per trasporre i dati	78
Esercizio dei diritti su mandato generico e con sottoscrizione non autenticata	80
Giusti motivi per compensare le spese del procedimento	82
Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile	84
Interruzione tempestiva dell'invio di una <i>newsletter</i>	85

# Indice

La sottoscrizione dei ricorsi proposti tramite praticanti avvocati è soggetta ad autenticazione	88
Riscontro idoneo collegato all'uso di video terminali	91
<i>Spamming</i> e cancellazione degli indirizzi di posta elettronica	93
<i>Spamming</i> rispetto ad un indirizzo rinvenuto in <i>Internet</i> : rimborso spese	95
Spese del ricorso: la liquidazione è forfettaria e non è legata a tariffe forensi	97
<b>Reti telematiche e <i>Internet</i></b>	
Blocco di uno <i>spamming</i> sistematico	99
È illecito anche lo <i>spamming</i> tramite una sola <i>e-mail</i>	121
È illecito l'invio non consensuale di <i>e-mail</i> pubblicitarie	124
Riscontro completo alle richieste dell'interessato e origine dell'indirizzo <i>e-mail</i>	134
<i>Spamming</i> su indirizzo di docente universitario	136
<i>Spamming</i> su indirizzo riportato su un sito <i>web</i> universitario	139
<b>Soggetti pubblici</b>	
Sanzione ad una a.s.l. per omesse informazioni al Garante	142
<b>Telecomunicazioni</b>	
Dati trattati da Rai S.p.A. per la gestione del canone radiotelevisivo	144
<i>Dual billing</i> e comunicazione al datore di lavoro del mancato pagamento di fatture	148
Illecito invio di <i>sms</i> promozionali da fornitore di telefonia mobile	151
<b>Videosorveglianza</b>	
Sanzione per videosorveglianza in un supermercato non notificata al Garante	154

# Indice

---

## **Contestazione di violazione amministrativa** **156**

---

### **COMUNICATI STAMPA**

---

Santaniello. Rafforzare le garanzie di libertà dei *media* 163

---

Nessuna multa per Microsoft 164

---

*Unabomber*: Garante su telecamere ipermercato 165

---

*Spamming*. Il Garante blocca per violazione della privacy i *data-base* di 7 società che operano su *Internet* 166

---

Cogne: le foto su “Panorama” ledono la dignità della persona 168





Atti e  
provvedimenti





# Attività giornalistica

## **Critica antivivisezione sul web: integrazione e divieto di utilizzo di dati**

*Le disposizioni della legge n. 675/1996 in materia di attività giornalistica si applicano anche ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità di manifestazione del pensiero attraverso la pubblicazione occasionale di articoli o saggi sui siti Internet.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATI i ricorsi presentati da XY e da ZY rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Jacchia, Antonella Terranova, Cristina Fussi e Fabio Ferraro presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio

nei confronti di

WY e KW rappresentate e difese dall'avv. Maria Caburazzi presso il cui studio in Venezia hanno eletto domicilio, e

Oipa Italia Onlus;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente XY, docente che svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze precliniche dell'Università degli studi di Milano (Ospedale Sacco), espone che il sito *web* "contrassegnato dal nome di dominio Aronne.it ... dedicato a contrastare le pratiche di vivisezione e già collegato ad Oipa Italia Onlus ..." ha diffuso illecitamente alcune informazioni personali che riguardano la propria persona (e la consorte che ha proposto anch'essa analogo ricorso), nonché riferimenti parimenti illeciti alla propria attività professionale di sperimentatore.

In particolare sarebbero stati diffusi sul sito numerosi dati personali strettamente riferiti alla persona del prof. XY e della sua consorte, quali l'indirizzo completo dell'abitazione di residenza, il numero di telefono di casa (intestato alla moglie e che sarebbe stato indicato falsamente come proveniente dall'elenco pubblico nel quale non era mai stato inserito), ecc. Dopo la disattivazione di tale numero telefonico è stato poi pubblicato l'indirizzo di posta elettronica del predetto interessato presso l'Università.

I riferimenti all'attività scientifica del prof. XY sarebbero gravemente inesatti e, con riguardo all'utilizzo di animali a scopo di sperimentazione, non darebbero conto né delle autorizzazioni ricevute dagli organi competenti, né delle esatte modalità di intervento sugli animali stessi iniziate nell'aprile 1999 e concluse definitivamente nell'agosto del 2000 nel rispetto delle esistenti raccomandazioni in ambito scientifico.

L'attività svolta presso l'Ospedale Sacco di Milano sarebbe presentata in modo distorto e denigratorio (anche in relazione alla falsa indicazione della presenza di altri animali da sottoporre agli esperimenti, all'inesistenza di esperimenti senza anestesia e alla pubblicazione di immagini non riguardanti gli esperimenti svolti) con l'invito, inoltre, a "scrivere lettere di protesta e a far sentire la propria voce contro le efferatezze compiute".

Per effetto di tale incitamento sarebbero pervenuti numerosi messaggi di protesta e di concreta minaccia agli interessati e alle relative famiglie, giunti per telefono ed ai recapiti dei ricorrenti.

I trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito evidenzerebbero, ad avviso dei ricorrenti, molteplici violazioni della disciplina concernente la protezione dei dati personali, con specifico riferimento all'assenza della notificazione di cui all'art. 7 della legge n. 675/1996, alla correttezza del trattamento, all'obbligo di informativa e alla mancata acquisizione del consenso informato degli interessati. Il numero di telefono privato era stato fornito dal XY all'associazione resistente nel quadro di contatti avuti il precedente anno, ma in via riservata e a condizione che non venisse divulgato. Le informazioni personali utilizzate non potrebbero poi rientrare nel novero dei dati provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".

Secondo i ricorrenti ai trattamenti in questione non potrebbero neanche applicarsi le disposizioni concernenti "i trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di saggi e altre manifestazioni del pensiero", né le disposizioni concernenti il trattamento in ambito giornalistico.

Peraltro, in relazione alle disposizioni concernenti l'attività giornalistica, i soggetti individuati come titolari del trattamento avrebbero "violato anche i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico". Più in generale le operazioni di trattamento dei dati in questione contrasterebbero con i principi di cui all'art. 9 della legge n. 675, con specifico riferimento "alla erroneità, incompletezza e non veridicità dei dati trattati".

Le istanze proposte ai sensi dell'art. 13 nei confronti dei citati titolari del trattamento (volte a contestare la liceità del trattamento e ad ottenere, anche previo eventuale provvedimento di blocco di quest'ultimo, la rettificazione dei dati inesatti riferiti all'attività professionale del prof. XY, la cancellazione dei dati personali di entrambi i ricorrenti, nonché a manifestare l'opposizione ad ogni ulteriore trattamento dei dati stessi) non hanno trovato idoneo riscontro.

I ricorrenti hanno pertanto ribadito le loro richieste con i rispettivi ricorsi proposti ai sensi dell'art. 29, di cui è stata disposta la riunione previa trattazione congiunta, in ragione dell'identità soggettiva ed oggettiva.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 5 luglio 2002, Oipa Italia Onlus ha risposto con due note fax in data in data 12 luglio 2002 nelle quali ha sostenuto:

- di porsi "quale terzo soggetto estraneo" alla medesima vicenda che conseguirebbe ad iniziative personali delle altre due resistenti;
- di non essere titolare di "alcun potere giuridico" di intervento per procedere "alla richiesta di rettifica ed eliminazione" dei dati riguardanti il prof. XY e la relativa consorte;
- di non aver mai "posto a conoscenza di terzi" il numero del telefono mobile del prof. XY dallo stesso fornito in occasione di precedenti contatti con esponenti dell'Oipa;
- che il sito in questione "non è in alcun modo riconducibile all'Oipa Italia Onlus", cui si ricollegerebbe invece il diverso sito *www.oipaitalia.com*;
- che le persone che risultano gestire tale sito sono state espulse dall'organizzazione e che l'intestataria del sito, fin dal maggio scorso, è stata "formalmente diffidata all'immediata sospensione della spendita del nome dell'Oipa ...".

Le resistenti WY e KW hanno risposto con fax inviati in data 12 luglio 2002 sostenendo che:

- il numero di utenza telefonica della famiglia XY, rimasto "peraltro nel sito Aronne.it per pochi giorni",

sarebbe “pubblico” in quanto la moglie del prof. XY “aggiunge nell’elenco telefonico al proprio cognome quello del marito”;

- l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente sarebbe anch’esso “pubblico” trovandosi lo stesso nel sito dell’Università di Milano;

- quanto esposto in ordine agli esperimenti contestati “rientra nel diritto di critica costituzionalmente garantito”;

- alcune delle minacce documentate in allegato al ricorso non potrebbero essere ricollegabili temporalmente all’attività del sito; i dati relativi al ricorrente sarebbero stati inoltre cancellati dal medesimo sito;

- la rettifica richiesta dal ricorrente documentata in allegato n. 12 al ricorso, “verrà pubblicata sul sito aprendo un dibattito sulla vivisezione”.

Gli interessati hanno ribadito le loro posizioni nel corso dell’audizione svoltasi il 18 luglio 2002, specificando che “nonostante le affermazioni contenute nelle memorie, le controparti non hanno ancora ottemperato alle richieste dei ricorrenti”.

#### **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:**

La questione oggetto di ricorso concerne un trattamento di dati personali consistente in particolare nella diffusione, tramite un sito *Internet*, di dati, informazioni ed opinioni sull’operato di un professore e della sua *équipe*, nonché nella diffusione di dati identificativi personali riferiti al medesimo ricercatore ed alla sua famiglia.

Alla luce di quanto risultante in atti devono essere considerate separatamente le posizioni di Oipa Italia Onlus e delle resistenti WY e KW.

Per quanto concerne Oipa Italia Onlus il ricorso non è fondato. Non sono infatti emersi elementi idonei volti a comprovare che tale soggetto abbia effettuato il contestato trattamento di dati personali relativi ai ricorrenti. Oipa Italia Onlus ha infatti documentato con sufficiente attendibilità di non aver intrapreso iniziative per il trattamento e la diffusione dei dati dei ricorrenti effettuata tramite il sito *www.aronne.it*, che è risultato nella disponibilità di terzi.

Per quanto riguarda invece le altre resistenti, il trattamento di dati personali che le stesse non hanno contestato di effettuare tramite l’indicato sito *Internet* rientra nella sfera di applicazione della legge n. 675/1996 e ricade, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella fattispecie disciplinata dall’art. 25, comma 4 *bis*, della medesima legge, che estende l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano trattamenti di dati personali temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da soggetti che non esercitano professionalmente l’attività giornalistica) e che sono finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

A tale ultimo genere di trattamento si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all’informativa, alla manifestazione del consenso e all’esonero dall’obbligo di informativa (art. 7, comma 5 *ter*, lettera n), legge n. 675/1996), nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all’informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione effettuato per finalità di manifestazione del pensiero può avvenire senza il consenso dell’interessato.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alla vita privata del prof. XY e della consorte (indirizzo dell'abitazione privata, numero di telefono fisso, indirizzo *e-mail*) va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, essendo state tali informazioni espunte dal sito nelle more dell'esame del ricorso.

Deve ritenersi poi fondata l'opposizione relativa all'ulteriore, eventuale utilizzazione (anche in forme e con modalità diverse dal sito *Internet* in oggetto) da parte delle resistenti dei dati relativi all'indirizzo di residenza ed agli altri dettagli sopraindicati (numero di telefono mobile, *e-mail* del prof. XY). Si tratta infatti di elementi di cui non risulta una corretta acquisizione ed il cui utilizzo travalica comunque, nel caso di specie, i limiti di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 9 della legge n. 675, specie con riferimento alla ricorrente che risulta del tutto estranea alla vicenda.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti l'indirizzo *e-mail* dell'interessato desunto dal sito dell'Università di Milano non può essere considerato come "dato pubblico", ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), della legge n. 675, liberamente utilizzabile per qualsiasi finalità, senza tener conto degli scopi per i quali era stato reso conoscibile in relazione a specifiche finalità (vedi ad esempio il Provvedimento dell'11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Ciò premesso, con riferimento al trattamento dei restanti dati attinenti all'attività professionale del ricorrente, il ricorso di quest'ultimo va in parte accolto.

Non sono oggetto della presente decisione sia l'esercizio del diritto di critica su contenuti e modalità delle sperimentazioni sugli animali, sia la forma espressiva e il lamentato carattere diffamatorio di alcune espressioni di cui può essere chiesta una valutazione in altra sede, anche per quanto riguarda la prospettazione asseritamente maliziosa o comunque non corretta di fotografie concernenti altri esperimenti e di altro materiale informativo.

Resta inoltre impregiudicato il diritto degli enti e delle istituzioni menzionate nelle pagine *web* di far correggere o integrare notizie che si riferiscono più direttamente all'attività dei medesimi organismi, anziché alla persona dei ricorrenti.

Le restanti richieste devono essere accolte in parte ordinando alle persone fisiche resistenti di inserire nel sito in questione idonea informativa per il trattamento dei dati personali in termini corrispondenti a quanto previsto dal citato codice di deontologia.

Le medesime resistenti dovranno altresì integrare i dati personali riferibili alla persona del ricorrente in termini corrispondenti all'allegato 12 del ricorso (il cui contenuto e la cui inseribilità nel sito non sono contestati) con particolare e chiaro riferimento alla conclusione della sperimentazione, alle autorizzazioni e alle relative modalità. Ciò con la medesima evidenza grafica delle altre notizie già pubblicate e nell'ambito delle stesse sezioni in cui compaiono atti o riferimenti all'attività del ricorrente.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

---

a) dichiara infondati i ricorsi proposti nei confronti di Oipa Italia Onlus nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sui ricorsi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste di cancellazione dal sito *www.aronne.it* dei dati attinenti alla sfera privata dei ricorrenti;

c) in accoglimento parziale del ricorso del ricorrente XY ordina alle resistenti di integrare i dati personali relativi al medesimo, nei termini di cui in motivazione, entro il 10 marzo 2003, dando conferma di tale adempimento all'interessato ed a questa Autorità entro la medesima data;

d) accoglie i ricorsi in relazione all'opposizione al trattamento dei dati personali attinenti alla sfera personale dei ricorrenti (indirizzo di residenza, numero di telefono mobile e indirizzo *e-mail*) e ordina alle resistenti di astenersi dal loro ulteriore trattamento anche attraverso altre modalità di diffusione.

*Roma, 31 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Attività giornalistica

## Furto a domicilio e dettagli indicati in cronaca

*È giustificata e va accolta l'opposizione alla diffusione di dati personali pubblicati su quotidiani quando rispetto ai dettagli riportati non risulta che il titolare del trattamento (nel caso di specie, la società editrice di un quotidiano) abbia rispettato i principi dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (indicazione di generalità e indirizzo di persone offese ritenuti eccessivi rispetto alla cronaca su un furto a domicilio).*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai sig.ri XY e ZY rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Ricchiuto presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio

nei confronti di

RCS Editori S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “Il Corriere della Sera”,

Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “Il Messaggero”, rappresentato dall'avv. Massimo Dotto presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio e

Società editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “Il Tempo”;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

### **PREMESSO:**

I ricorrenti lamentano che alcuni quotidiani (“Il Messaggero” e “Il Tempo” nella giornata del WY; “Il Corriere della Sera” il giorno ZY) abbiano pubblicato la notizia relativa ad un furto avvenuto nelle loro abitazioni.

Secondo i ricorrenti gli articoli in questione (che in parte riportano i nomi degli interessati e delle vie di residenza con termini variamente imprecisi) si porrebbero in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull'attività giornalistica. La vicenda sarebbe stata riportata sulla stampa utilizzando ignote fonti conoscitive (essendo stata sporta denuncia solo il ZY) e senza rispettare i limiti del diritto di cronaca con particolare riguardo all'essenzialità dell'informazione.

Gli indicati titolari del trattamento non avrebbero fornito alcun riscontro (o nel caso de “Il Messaggero” un riscontro ritenuto insufficiente) alla previa istanza proposta ai sensi dell'art. 13 con la quale gli interessati avevano chiesto la comunicazione dei dati in possesso dei quotidiani, la loro origine, nonché la cancellazione degli stessi dai data base redazionali, opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento anche in ordine ad eventuali altre notizie non ancora pubblicate al riguardo.



Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 18 giugno 2002, Società Editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Tempo", ha risposto con note, inviate via fax in data 25 e 28 giugno 2002, sostenendo che:

- l'articolo in questione sarebbe stato redatto sulla base di notizie "diffuse da un'agenzia giornalistica" nell'esclusivo perseguimento del diritto di cronaca;
- le sole pagine pubblicate sarebbero conservate nell'archivio elettronico del giornale e che non esisterebbero "data base redazionali aggiuntivi".

Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero", ha risposto con nota anticipata via fax il 26 giugno 2002 sostenendo che:

- a conferma di quanto già riportato in una comunicazione del 24 aprile 2002 rivolta allo studio legale Ricchiuto, la notizia in questione è stata tratta da un comunicato dell'agenzia giornalistica Ansa, di cui ha allegato copia;
- "nessun dato relativo alla notizia ed ai nominativi ivi indicati è stato mantenuto in registri o altri archivi de "Il Messaggero", né è stato mai previsto un loro trattamento in qualsiasi forma".

RCS Editori S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", ha risposto con nota anticipata via fax il 27 giugno 2002, sostenendo che:

- i due ricorrenti non potevano essere "identificabili" tramite i riferimenti contenuti nell'articolo in questione, anche in considerazione dei numerosi errori in esso contenuti in riferimento ai nominativi e ai relativi indirizzi;
- "i dati di fatto contenuti nel breve scritto sono stati oggetto di unica utilizzazione" il giorno WY, "non sono stati inseriti in alcuna banca dati, né sono stati oggetto di archiviazione redazionale" e non saranno "ulteriormente utilizzati con riferimento alla vicenda oggetto della notizia pubblicata";
- la pubblicazione sarebbe in "ogni caso legittima alla stregua delle norme vigenti, trattandosi di corretto esercizio del diritto di cronaca e di informazione" e le notizie riportate sarebbero state tutte "strettamente pertinenti e necessarie";
- quanto all'asserita inesattezza di alcune delle notizie pubblicate, le stesse sarebbero state desunte "da fonti di informazione di adeguata attendibilità", mentre nessuno degli interessati avrebbe "chiesto la pubblicazione di una rettifica ai sensi della legge sulla stampa".

### **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:**

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità in ordine ai citati articoli, apparsi sulle pagine di cronaca locale di tre quotidiani, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Le informazioni riferite agli interessati (per quanto imprecise, specie con riferimento all'esatta indicazione dei nomi e degli indirizzi di residenza) configurano un trattamento di "dati personali" secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996. Per quanto incomplete e imprecise, le informazioni pubblicate permettevano infatti (anche in riferimento ad un ambito ristretto di persone) l'identificabilità degli stessi.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dagli interessati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine all'istanza volta a conoscere i dati personali trattati. I tre titolari del trattamento hanno infatti fornito riscontro a tale richiesta, specificando che le testate non detengono alcuna ulteriore informazione, oltre quelle contenute negli articoli in questione conservati in forma cartacea o elettronica. Solo Il Messaggero S.p.A. ha però indicato anche l'origine dei dati, allegando copia di una notizia diffusa dall'agenzia Ansa. Società Editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori

S.p.A. hanno invece risposto con un riscontro genericamente riferito (nel secondo caso) a “fonti di informazione di adeguata attendibilità” o (la prima società) ad una non meglio identificata “agenzia giornalistica”. Queste due società dovranno pertanto integrare il riscontro già fornito, indicando più precisamente l’origine dei dati entro un termine che appare congruo fissare al 10 agosto 2002.

Per quanto concerne specificamente il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico va rilevato che a tale tipo di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all’informativa ed all’acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all’informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa, va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell’interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie, deve ritenersi fondata la richiesta di cancellazione dei dati proposta dagli interessati, dal momento che le società resistenti hanno dichiarato di non detenere, né in forma cartacea né in forma elettronica, altri dati relativi ai ricorrenti oltre la mera copia degli articoli legittimamente conservata a fini di documentazione delle edizioni pubblicate.

Il ricorso va accolto invece in merito all’opposizione per motivi legittimi sostanzialmente manifestata nei confronti dell’ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti (art. 13, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

Le società resistenti non hanno indicato concreti elementi per ritenere che nel caso di specie, pur non essendo stati diffusi dati sensibili (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), siano stati rispettati i principi dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge cit.), nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d), legge cit.).

Anche dagli atti non emerge alcun elemento utile volto a ritenere che, fermo restando l’indubbio interesse pubblico alla conoscenza di fenomeni delittuosi quale quello del furto a domicilio, i giornalisti coinvolti potessero fornire anche un’informazione dettagliata estesa alle generalità e al domicilio delle persone offese, in quanto “indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti” (art. 6, comma 1, del codice deontologico cit.).

I predetti dettagli, estesi anche all’identificazione della località di soggiorno festivo, sono stati invece forniti in vario modo nell’articolo de “Il Messaggero” del WY, de “Il Tempo” del WY e de “Il Corriere della Sera” del WY, in termini che, nel caso di specie, non risultano giustificati alla luce dell’opposizione alla diffusione da parte degli interessati, i quali hanno peraltro richiamato l’attenzione su un contestuale articolo di “Leggo” del WY, per evidenziare come l’indicazione delle sole iniziali del nome e cognome del secondo ricorrente e l’omissione dell’indirizzo non abbiano sottratto valore all’efficacia informativa della notizia.

Deve peraltro ritenersi fondata l’opposizione relativa all’ulteriore utilizzazione da parte delle tre testate dei dati relativi alle generalità, all’indirizzo e agli altri dettagli sopraindicati, in difetto dei presupposti sanciti dalle richiamate disposizioni normative e deontologiche.

In ragione del riscontro non interamente idoneo alle richieste del ricorrente, va posto in parte, in misura pari a complessivi 150 euro e in parti uguali, a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società

editrice Il Tempo S.p.A. l'ammontare delle spese del procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e proposizione del ricorso al Garante).

**PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

---

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali dei ricorrenti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati avanzata a Il Messaggero S.p.A.;

c) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati da Società Editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori S.p.A., le quali dovranno fornire un ulteriore riscontro ai ricorrenti entro il 10 agosto 2002, nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara infondato il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati, nei termini di cui in motivazione;

e) accoglie parzialmente il ricorso in relazione all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti e ordina alle società resistenti di astenersi dall'ulteriore trattamento dei medesimi dati in difformità di quanto indicato in motivazione;

f) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di complessivi euro 150, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società editrice Il Tempo S.p.A., per ciascuno in misura pari a 50 euro, le quali dovranno liquidarli direttamente agli interessati.

*Roma, 11 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Autorizzazioni

## **Liquidazione di una società destinataria di un provvedimento di blocco**

*Il Garante, preso atto della necessità di consentire ad un liquidatore di una società commerciale di effettuare alcune specifiche operazioni di trattamento funzionali alla liquidazione stessa, a parziale modifica del provvedimento cautelare già adottato ha temporaneamente autorizzato l'espletamento di tali operazioni.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la deliberazione del Garante in data 28 maggio 2002 con la quale è stato disposto il blocco dei dati raccolti da Market Development S.r.l. attraverso le inserzioni pubblicitarie del marchio "Maria Duval" e degli altri marchi collegati;

VISTA la lettera datata 3 luglio 2002 con la quale è stato comunicato che Market Development S.r.l. è stata posta in liquidazione e si chiede di poter procedere al trattamento dei dati sottoposti al blocco per poter procedere alle seguenti operazioni necessarie per la liquidazione della società: 1) effettuare rimborsi di pagamenti relativi a ordini trasmessi e non ancora evasi antecedentemente alla ricezione del provvedimento di blocco, al fine di evitare danni ai clienti creditori della società; 2) comunicare a tali clienti l'impossibilità di evadere gli ordini trasmessi a causa della cessazione dell'attività; 3) registrare gli incassi ed effettuare i versamenti di assegni relativi a ordini evasi prima della ricezione del provvedimento di blocco; 4) elaborare i dati relativi alle vendite effettuate prima del provvedimento di blocco, al fine di determinare il volume dei corrispettivi Iva e poter liquidare e versare l'imposta entro i termini di legge fissati per il 16 luglio p.v.;

RILEVATA la necessità di consentire l'effettuazione delle operazioni di trattamento per i fini indicati nella lettera del liquidatore di Market Development S.r.l.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

### **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:**

---

a parziale modifica della deliberazione del 28 maggio 2002, dispone che Market Development Srl, nella persona dell'attuale rappresentante legale, dottoressa Silvana Zitelli, possa effettuare i trattamenti indicati

nella lettera del 3 luglio 2002 indicate in motivazione, per i soli fini ivi esposti e con modalità a tali fini strettamente collegate, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla data odierna.

*Roma, 11 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Compiti del Garante

## Creazione di indirizzi *e-mail* con procedure *random*: indagine su liceità e correttezza

*Anche in caso di non luogo a provvedere sul ricorso, conseguente ad un idoneo riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell'interessato, l'Autorità può instaurare un autonomo procedimento per verificare particolari modalità di effettuazione del trattamento (nella fattispecie, relative all'informativa e alla liceità e correttezza dell'utilizzo di indirizzi e-mail mediante procedure random basate su uno specifico software).*

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Filippo Forni

nei confronti di

Trisoft S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da TriSoft S.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo alcune notizie relative in particolare all'origine dei dati.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche il ristoro delle spese sostenute.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha affermato di avere fornito riscontro all'istanza precedentemente formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e ha ribadito alcune precisazioni in merito all'origine dei dati e alle finalità del trattamento, provvedendo altresì ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento designato. In particolare, con nota anticipata via fax in data 4 luglio 2002, la società medesima ha sostenuto:

- che "oltre all'indirizzo email ... non è a conoscenza di nessun altro dato personale relativo al sig. Forni";
- che "tale indirizzo è stato generato secondo procedure *random*, da uno speciale *software* sviluppato per questo preciso scopo, e prima di qualsiasi invio è stato convalidato in seguito ad un'interrogazione al *server* del *provider* in questione, che... ha confermato l'esistenza dell'indirizzo stesso";
- di aver "provveduto tempestivamente a cancellare, su espressa richiesta dell'interessato, tutti i dati personali riguardanti l'interessato stesso".

L'interessato, con nota datata 9 luglio 2002, ha ribadito le proprie posizioni.

#### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità commerciali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il titolare ha riscontrato le istanze dell'interessato formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge, comunicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e attestando di non essere a conoscenza di alcun altro dato personale del ricorrente oltre all'indirizzo di posta elettronica. Lo stesso titolare ha altresì fornito alcune precisazioni sull'origine e le modalità del trattamento.

Inoltre la società ha dichiarato in data 4 luglio 2002 di aver cancellato tutti i dati personali riguardanti l'interessato, confermando quanto già comunicato al ricorrente con *e-mail* dell'11 giugno 2002 rivolta all'indirizzo di posta elettronica in questione.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società risponde anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 che riguarda una modalità di trattamento per la quale, con separato provvedimento dell'Ufficio, è stato già instaurato autonomo procedimento rispetto all'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e alla liceità e correttezza dell'utilizzazione dei dati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati al contenuto dell'integrale riscontro, sia pure tardivo, alle richieste dell'interessato.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di TriSoft S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

*Roma, 25 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Dati sensibili

## **I dati sanitari vanno comunicati all'interessato tramite un medico**

*La comunicazione dei dati sanitari all'interessato, se non è effettuata tramite un medico, costituisce illecito amministrativo.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tonti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente, titolare di una polizza assicurativa stipulata con La Fondiaria Assicurazioni S.p.A, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata il 20 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto al responsabile del trattamento di ottenere copia della perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della società resistente.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 7 giugno 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con nota anticipata via fax il 12 giugno 2002 dichiarando di aver aderito alle richieste del ricorrente e di aver inviato copia della perizia-medico legale redatta dal proprio medico di fiducia.

### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.



Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro alla richiesta dell'interessato. Risulta tuttavia che la comunicazione non è avvenuta nel rispetto dell'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, ai sensi della quale la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute può avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare". Pertanto, si procederà con separato atto alla contestazione al riguardo.

**PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

---

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

*Roma, 4 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

## **Registro dei battezzati e cessazione dell'appartenenza alla Chiesa cattolica**

*L'interessato ha diritto di ottenere l'annotazione a margine del registro dei battezzati della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l'annotazione a margine del registro dei battezzati da parte della Parrocchia S. Pietro in Sala di Milano, della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 e con successiva nota del 3 luglio 2002, l'interessato ha ribadito la propria richiesta chiedendo altresì l'attribuzione a carico del titolare delle spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Curia Arcivescovile di Milano – Servizio per la disciplina dei sacramenti, con nota inviata via fax in data 2 luglio 2002, prendendo atto della richiesta del ricorrente, ha assicurato di voler “provvedere in merito nel più breve tempo possibile”.

Con ulteriore fax in data 15 luglio 2002, la predetta Curia ha poi confermato di “aver inviato al parroco di S. Pietro in Sala ... la richiesta di annotazione” in oggetto, riservandosi di dare successiva ulteriore comunicazione all'interessato e a questa Autorità della materiale annotazione.

### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell'interessato di non essere considerato membro della Chiesa cattolica.

Come già rilevato in altro provvedimento, con il quale il Garante ha considerato che “l’aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può ... essere soddisfatta ...” attraverso “ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi ...” (cfr. Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in *Bollettino* n. 9, p. 54), la richiesta dell’interessato è legittima consistendo in un’istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al “dato sensibile” relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo, la Curia Arcivescovile di Milano ha dichiarato di aderire alle richieste del ricorrente, attivando la procedura e provvedendo all’annotazione suddetta (come da successiva nota del 15 luglio 2002), per il tramite della Parrocchia di S. Pietro in Sala. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Sussistono, infine, giusti motivi legati alla specificità della vicenda per compensare le spese tra le parti.

**PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

---

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dichiara compensate le spese tra le parti.

*Roma, 18 luglio 2002*

IL RELATORE  
Paissan

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritti dell'interessato e consenso

## **Cancellazione immediata dei dati utilizzati illecitamente per spamming**

*In caso di e-mail promozionali che non risultino inviate lecitamente in base al consenso informato o ad altro idoneo presupposto, vanno cancellati immediatamente tutti i dati personali dell'interessato, di cui il titolare non sia stato peraltro in grado di indicare in modo preciso ed univoco l'origine. Il riscontro incompleto alle richieste dell'interessato determina il parziale accoglimento del ricorso al Garante (nel caso di specie, il titolare ha omesso di fornire le generalità del responsabile del trattamento eventualmente nominato).*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Massimo Cavazzini;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

#### **PREMESSO:**

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e la cancellazione dei dati.

Nel riscontro alla predetta istanza, la parte resistente ha asserito di non "detenere" *database* cartacei e elettronici e di non "detenere" l'indirizzo *e-mail* dell'interessato "notato nelle pagine *web*".

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Simone Santarelli, titolare del nome a domino *www.sportnetlive.com* ha replicato con nota del 9 luglio 2002, precisando:

- che il predetto sito è "ideato, curato e di proprietà dell'editore Santarelli Simone regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Perugia";
- di non possedere alcun "tipo di archivio *e/o database* sia cartaceo, sia elettronico o di altra natura che contenga dati di terzi";
- che nel caso in cui la mail fosse stata inviata, "questo è sicuramente accaduto per due motivi: 1) un navigatore ... ha chiesto informazioni via *web* al Filo Diretto, *www.sportnetlive.com/filodiretto*; 2) è stato erroneamente digitato, confuso con altro indirizzo simile".

### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

La parte resistente non ha anzitutto fornito riscontro in relazione alla richiesta di conoscere le coordinate identificative del responsabile del trattamento eventualmente designato. Il titolare dovrà quindi comunicare all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 30 settembre 2002, l'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, il titolare dovrà fornire, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Il titolare del trattamento non ha fornito alcun elemento che possa far ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un preventivo consenso informato per l'invio della *e-mail* promozionale in questione, oppure che operasse uno dei presupposti del trattamento previsti dall'art. 12 della legge 675/1996, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del d.lg. n. 171/1998 e all'art. 10 del d.lg. n. 185/1999. Va anzi rilevato che il titolare non è stato in grado di indicare in modo preciso e univoco l'origine dei dati personali del ricorrente utilizzati per l'invio del messaggio promozionale.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto cessare il comportamento illegittimo procedendo con immediatezza alla cancellazione di tutti i dati personali relativi al resistente.

Con separato provvedimento dell'Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito competenza in merito al Garante.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda.

### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

---

- a) accoglie il ricorso e ordina alla parte resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 30 settembre 2002;
- b) ordina altresì alla resistente di cessare il comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati relativi al ricorrente, con effetto dalla comunicazione del presente provvedimento;
- c) dispone che la resistente dia conferma a questa Autorità di quanto previsto ai punti a) e b), entro il 30 settembre 2002;
- d) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;

e) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà a carico di Simone Santarelli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

*Roma, 18 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritti dell'interessato e consenso

## **“Centrali rischi” private: revoca del consenso rispetto a dati non pregiudizievoli e sospensione della loro trasmissione**

*Il Garante, richiamati i principi enunciati nel provvedimento generale del 31 luglio 2002 sulle “centrali rischi” private, ha ordinato ad una società finanziaria di sospendere, fino all'individuazione dei nuovi presupposti per i trattamenti in materia, la trasmissione di dati non pregiudizievoli concernenti un rapporto di finanziamento ad una “centrale rischi” privata per i quali era intervenuta la revoca del consenso.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Bipielle Ducato S.p.A.

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente, parte di un contratto di finanziamento stipulato con Bipielle Ducato S.p.A. il 29 aprile 2002, lamenta di non aver ricevuto da tale società idoneo riscontro alle istanze presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva revocato il proprio consenso alla comunicazione dei dati che lo riguardano ad altre persone fisiche o giuridiche ed aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati di terzi cui fossero stati già comunicati.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo che le spese del procedimento vengano addebitate alla società resistente.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Bipielle Ducato S.p.A., con nota pervenuta in data 11 luglio 2002, ha dichiarato di aver comunicato i dati relativi all'interessato a due centrali rischi private in conformità all'informativa resa allo stesso al momento della stipula del contratto. Ha anche dedotto:

- che tale informativa prevede, tra le finalità del trattamento effettuato, anche “*la valutazione del merito creditizio, la prevenzione del sovraindebitamento ..., nonché la tutela e il recupero del credito anche mediante comunicazione a terzi*”;

- che la cancellazione è possibile solo per motivi legittimi e in caso di trattamento dei dati in violazione di legge, circostanze ritenute nella fattispecie non ricorrenti “*posta la legittimità del trattamento e della diffusione dei dati nei termini dell'informativa*” rilasciata all'interessato;

- di non potersi attivare ai fini della cancellazione dei dati conservati negli archivi di due centrali rischi di cui

vengono forniti gli estremi identificativi;

- di aver comunque cancellato i dati personali del ricorrente dalla banca dati della società in relazione alla finalità di utilizzo per scopi commerciali e promozionali.

#### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso concerne un trattamento di dati svolto da una società finanziaria, con particolare riferimento alla comunicazione ad alcune centrali rischi private di dati personali del ricorrente che non risultano avere contenuto pregiudizievole, essendo peraltro riferiti ad un rapporto di finanziamento in corso da pochi giorni.

Il ricorso è inammissibile per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati già trasmessi a centrali rischi private, dovendo tale richiesta, per il modo con cui essa è stata formulata dal ricorrente, essere presentata nei confronti dei titolari del trattamento effettuato da tali centrali rischi e da queste valutata anche alla luce del fatto che la trasmissione dei medesimi dati e il successivo trattamento sono sinora avvenuti sulla base del consenso revocato successivamente.

Il ricorso è invece in parte fondato per ciò che riguarda l'ulteriore richiesta concernente la futura trasmissione di altri dati relativi al rapporto, richiesta che va qualificata come sostanziale opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati personali.

Con autonomo provvedimento di carattere generale adottato in data odierna sulla problematica delle centrali rischi private, allegata alla presente decisione e le cui motivazioni sono da ritenersi integralmente richiamate, il Garante ha enucleato vari principi in relazione ai quali si è riservato di individuare nuovi presupposti del trattamento dei dati in materia in relazione al nuovo quadro normativo emergente dal d.lg. n. 467/2001 (artt. 12, comma 1, lett. h *bis*, 20, comma 1, lett. h *bis* e 24 *bis* legge n. 675/1996; art. 20, comma 2, lett. e), d.lg. n. 467/2001).

In relazione a questo nuovo quadro normativo, e in conseguenza della richiesta del ricorrente, va indicata una "misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" che appare congruo individuare nella sospensione temporanea della comunicazione alle centrali rischi private di altri dati personali relativi al rapporto di finanziamento, per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui saranno operativi i nuovi presupposti del trattamento risultanti dai provvedimenti attuativi delle disposizioni da ultimo richiamate.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

a) dichiara il ricorso inammissibile per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati già comunicati a centrali rischi private;

b) accoglie il ricorso per ciò che attiene alla restante richiesta richiamata in motivazione e, per l'effetto, ordina ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, la sospensione temporanea della comunicazione alle centrali rischi private di altri dati personali relativi al rapporto di finanziamento, per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui saranno operativi i nuovi presupposti del trattamento risultanti dai provvedimenti attuativi degli artt. 12, comma 1, lett. h *bis*, 20, comma 1, lett. h *bis*, e 24 *bis* legge n. 675/1996, nonché dell'art. 20, comma 2, lett. e) del d.lg. n. 467/2001.

*Roma, 31 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli



# Diritti dell'interessato e consenso

## **“Centrali rischi” private: conservazione di dati relativi a ratei saldati solo di recente**

*Ove si sia verificato un ritardo nel pagamento di alcuni ratei di un finanziamento estinto solo di recente e l'interessato abbia originariamente manifestato il consenso, è lecita la temporanea conservazione dei dati del debitore da parte di una "centrale rischi" privata.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Fiditalia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente, già intestatario di un finanziamento in ordine al quale si erano verificati ritardi nel pagamento di alcune rate, lamenta che Fiditalia S.p.A. non abbia fornito positivo riscontro ad una istanza avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati di Crif S.p.A. cui le stesse informazioni erano state precedentemente comunicate.

Nel riscontro alle istanze presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, Fiditalia S.p.A. aveva risposto adducendo la regolarità del proprio operato e l'impossibilità di procedere alla cancellazione del nominativo dell'interessato.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando come la presenza delle predette informazioni nel citato archivio avrebbe determinato l'impossibilità di accedere ad altri finanziamenti.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 giugno 2002, Fiditalia S.p.A., con nota anticipata via fax il 14 giugno 2002, ha sostenuto:

- di aver segnalato il nominativo dell'interessato nella banca dati di Crif S.p.A. a seguito di ritardi nei pagamenti, che sarebbero stati colmati di recente con l'ultimo pagamento del 29 giugno 2001;
- di aver acquisito, all'atto del perfezionamento del contratto, il consenso informato dell'interessato, anche in ordine all'eventuale comunicazione dei dati personali a “società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità di tutela del credito ...”;

- che in ordine ad eventuali, ulteriori richieste di finanziamento va ricordato che “ciascuno dei soggetti che esegue le visure sui nominativi censiti in questo tipo di banche dati trae le conclusioni che ritiene più opportune in relazione alle politiche adottate in tema di rischio del credito”;

- che Fidelity non avrebbe “il potere di disporre la cancellazione, anche solo in parte, di dati contenuti in archivi gestiti da distinti ed autonomi titolari di trattamento”, quale è Crif S.p.A., nella cui banca dati risulterebbe peraltro censito, per analoghi ritardi nei pagamenti, un ulteriore finanziamento concesso da altra società finanziaria.

#### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso concerne la comunicazione effettuata da una società finanziaria ad una centrale rischi privata di alcuni dati personali dell'interessato, relativi ad un'operazione di finanziamento estinta solo di recente e rispetto alla quale, nel corso del rapporto, si erano verificati effettivi ritardi nei pagamenti, riconosciuti dal ricorrente, cui è stato posto rimedio solo con recente saldo del 29 giugno 2001.

La richiesta dell'interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati non è allo stato fondata.

L'art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

Nel caso di specie, l'attività svolta da Fidelity S.p.A. – che ha operato sulla base del consenso informato dell'interessato e che ha ricevuto solo di recente il saldo del ricorrente – configura un trattamento di dati personali che risulta dagli atti lecito anche in riferimento ai profili attinenti alla tutela del credito ed alla verifica dell'affidabilità dei soggetti interessati al credito al consumo.

Dalla documentazione acquisita nel caso di specie non si ricavano elementi tali da evidenziare una violazione di legge, avendo il mancato rispetto di alcune scadenze nei pagamenti giustificato la comunicazione del nominativo dell'interessato nella banca dati Crif.

In merito alla permanenza del dato nella banca dati di Crif S.p.A., resta naturalmente salvo il diritto dello stesso di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale titolare del trattamento.

#### **PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:**

---

dichiara non fondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

*Roma, 4 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritti dell'interessato e consenso

## **“Centrali rischi” private: eccessiva conservazione dei dati e revoca del consenso**

*Le c.d. "centrali rischi" private possono conservare i dati personali degli interessati per un limitato periodo di tempo, che va sempre rapportato alle concrete vicende del rapporto di finanziamento (nel caso di specie, il Garante ha ritenuto non più giustificata la conservazione dei dati a distanza di diciotto mesi dalla cessazione del rapporto, relativamente a ritardi non provati in atti e contestati dall'interessato. Ciò a prescindere dal consenso a suo tempo manifestato, peraltro revocato con il ricorso).*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY

nei confronti di

Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

### **PREMESSO:**

La ricorrente, che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro ad una richiesta di cancellazione di dati formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale società, rispetto ad un finanziamento che dichiara essersi estinto il 28 gennaio 2001.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo al Garante di ordinare a Citifin S.p.A. di richiedere a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati che la riguardano oggetto di attuale conservazione da parte di quest'ultima società.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, la società resistente, con nota pervenuta in data 27 giugno 2002, ha sostenuto:

- di non poter procedere, allo stato, alla cancellazione dei dati dell'interessata in quanto non sussisterebbero a suo avviso motivi legittimi a sostegno di tale richiesta, essendo peraltro il trattamento avvenuto sulla base di un consenso previo e informato;

- che l'interessata sarebbe stata «irregolare nei suoi pagamenti per diverse rate», elemento questo «indispensabile ... per valutare ... il rischio di credito » relativo alla medesima interessata;
- che non avrebbe rilievo «il fatto che il contratto de quo sia stato successivamente ceduto a terzi», dovendo mantenersi «la traccia storica dei pagamenti effettuati o meno dal richiedente i finanziamenti»;
- che dovrebbero essere addebitate all'interessata le spese del procedimento.

Con nota fax del 9 luglio 2002 l'interessata ha contestato sia di essere stata mai «irregolare» nei pagamenti, sia che il contratto sia stato ceduto a terzi.

### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società finanziaria in ordine ai dati di una persona che aveva ottenuto un finanziamento, con specifico riferimento alla legittimità o meno della conservazione di tali dati nella banca dati di una cd. centrale rischi privata (Crif S.p.A.).

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente non ha addotto idonei elementi di valutazione tali da far ritenere giustificata l'ulteriore conservazione presso Crif S.p.A. - basata su quanto ad essa comunicato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin - dei dati personali relativi ad un rapporto da tempo estinto.

La società resistente ha operato un generico riferimento ad una asserita cessione a terzi del contratto (la cui esistenza è negata dalla ricorrente), ma non ha contestato quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine all'estinzione al 28 gennaio 2001 del rapporto di finanziamento.

La società resistente ha parimenti menzionato in modo del tutto generico l'esistenza di asseriti ritardi nei pagamenti nel corso del predetto rapporto (anche questi contestati dalla ricorrente), ma non ha fornito specifiche informazioni al riguardo, né ha provato che il rapporto medesimo - diversamente da quanto in sostanza dedotto dalla ricorrente - si sia esaurito in pendenza di crediti residui tali da giustificare una così lunga conservazione dei dati presso Crif S.p.A.

In assenza di altri elementi, il mantenimento dei dati presso quest'ultima società non risulta più giustificato a distanza di circa diciotto mesi dalla cessazione del rapporto, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996.

Non spiega significativi effetti, al riguardo, quanto a suo tempo assentito dalla ricorrente con la dichiarazione di consenso, che peraltro è stata in sostanza revocata in parte qua con l'odierno ricorso.

La società resistente dovrà pertanto dare comunicazione a Crif S.p.A. di quanto accertato con la presente decisione entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002.

Questa Autorità verificherà nell'ambito di un autonomo procedimento la veridicità di quanto dichiarato o attestato in atti, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996.

### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

a) accoglie il ricorso e ordina a Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin di dare comunicazione a Crif S.p.A. di quanto accertato con la presente decisione entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002;

b) ordina alla società resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto a), entro il 20 settembre 2002.

*Roma, 11 luglio 2002*

IL RELATORE  
Santaniello

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritti dell'interessato e consenso

## Il titolare del trattamento deve rispondere alla richiesta volta a identificare il responsabile

*Il riscontro incompleto alle richieste dell'interessato determina il parziale accoglimento del ricorso al Garante (nel caso di specie, il titolare ha omesso di fornire le generalità del responsabile di un trattamento di dati collegati a e-mail effettuato mediante procedure random sulla base di uno specifico software).*

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

Trisoft S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da TriSoft S.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la loro origine ed il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche il ristoro delle spese sostenute ed il risarcimento per gli asseriti danni subiti.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha affermato di avere fornito riscontro all'istanza precedentemente formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e ha ribadito alcune precisazioni in merito all'origine dei dati e alle finalità del trattamento, senza però indicare il nominativo dell'eventuale responsabile designato. In particolare, con nota anticipata via fax in data 1 luglio 2002, la società medesima ha sostenuto:

- che "oltre all'indirizzo *e-mail* ... non è a conoscenza di nessun altro dato personale relativo al sig. Cavazzini";

- che "tale indirizzo è stato generato secondo procedure *random*, da uno speciale *software* sviluppato per questo preciso scopo, e prima di qualsiasi invio è stato convalidato in seguito ad un'interrogazione al *server* del *provider* in questione, che ... ha confermato l'esistenza dell'indirizzo stesso";

- di aver “provveduto tempestivamente a cancellare, su espressa richiesta dell’interessato, tutti i dati personali riguardanti l’interessato stesso”.

L’interessato, con nota datata 8 luglio 2002, ha ribadito le proprie posizioni.

### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità commerciali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

La società non ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere l’eventuale responsabile del trattamento.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e la società dovrà quindi comunicare all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 6 settembre 2002, l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, dovrà fornirne anche, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Per quanto riguarda invece la richiesta con cui il ricorrente ha manifestato una sostanziale opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare ha riscontrato le istanze dell’interessato, attestando di non essere a conoscenza di alcun altro dato personale del ricorrente oltre all’indirizzo di posta elettronica e fornendo alcune precisazioni sulle modalità del trattamento.

La società ha anche dichiarato il 1° luglio 2002 di aver cancellato tutti i dati personali riguardanti l’interessato, confermando quanto già comunicato al ricorrente con *e-mail* del 7 giugno 2002 rivolta all’indirizzo *kawa@inwind.it*.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società risponde anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996), va dichiarato per questa parte non luogo a provvedere sul ricorso.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito al riguardo competenze a questa Autorità.

Con separato provvedimento dell’Ufficio è stato già instaurato autonomo procedimento rispetto all’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e alle modalità di raccolta dei dati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giustificati motivi legati alla specificità della vicenda.

### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

- accoglie il ricorso e ordina a TriSoft S.r.l. di comunicare all’interessato gli estremi identificativi degli eventuali responsabili del trattamento designati, entro il 6 settembre 2002, dando conferma all’Ufficio del Garante entro la medesima data dell’avvenuto adempimento;

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente;

- dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni nei termini di cui in motivazione;
- determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di TriSoft S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

*Roma, 18 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli



# Diritti dell'interessato e consenso

## **La banca non può comunicare alla “centrale rischi” privata di non aver rilasciato una carta di credito**

*Il consenso rilasciato da un cliente ad una banca circa la comunicazione dei suoi dati personali ad una "centrale rischi" non può estendersi ai rapporti contrattuali che non si sono mai instaurati o che si sono interrotti ad uno stadio che non legittima una comunicazione dei dati all'esterno (principio affermato in relazione al mancato rilascio, da parte di una banca, di una carta di credito al richiedente).*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Rosaria Deiana in nome proprio e, in qualità di amministratrice unica, per conto di Costruzioni edilizie Domus S.r.l.,

nei confronti di

Banca Fineco S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

#### **PREMESSO:**

La ricorrente, intestataria di un conto corrente acceso presso Banca Fineco S.p.A., lamenta di non aver ottenuto riscontro da parte di quest'ultima ad una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996.

L'interessata aveva chiesto di accedere ai dati che la riguardano e di conoscere logica e modalità del trattamento, l'origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. Aveva altresì manifestato opposizione al trattamento dei dati anche in riferimento alla comunicazione a Crif S.p.A. di informazioni relative al rifiuto di una carta di credito.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando come la segnalazione alla centrale rischi della predetta società del mancato rilascio della carta di credito pregiudicherebbe i rapporti che la stessa detiene con il mondo finanziario, sia a titolo personale, sia quale amministratrice della società. Con il ricorso, la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione forfettaria delle spese sostenute.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 giugno 2002, Banca Fineco

S.p.A., con nota anticipata via fax il 19 giugno 2002, ha fornito indicazioni in ordine a logica e modalità del trattamento ed ha indicato gli estremi identificativi del responsabile. Nella medesima nota, la resistente ha altresì sostenuto:

- di aver acquisito, all'atto della sottoscrizione del contratto, il consenso informato dell'interessata, anche in ordine all'eventuale comunicazione dei dati personali a categorie di soggetti definiti, "fra i quali vengono esplicitamente indicati, in relazione alle attività di controllo delle frodi e del rischio del credito, Crif S.p.A. ... e Crif Servizi S.p.A. ...." ;
- che la segnalazione alla predetta centrale rischi relativa all'avvenuto rifiuto della carta di credito sarebbe stata effettuata "in modo lecito e secondo correttezza" nel rispetto dei principi posti a tutela del credito;
- che la richiesta di cancellazione dei dati relativi alla ricorrente dalla centrale rischi non potrebbe essere accolta dal momento che tale cancellazione dovrebbe essere effettuata a suo avviso dalla stessa Crif S.p.A. in quanto autonomo titolare di trattamento.

Con note in data 24 e 27 giugno 2002 l'interessata ha ribadito le proprie richieste.

#### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali della cliente di una banca.

Quest'ultima ha fornito riscontro alle richieste dell'interessato volte a conoscere la logica e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile designato dal titolare medesimo. In relazione a tali richieste deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La resistente non ha invece fornito idoneo riscontro alla richiesta di accedere al complesso dei dati personali formulata dall'interessata. Il titolare si è infatti limitato a ribadire che il trattamento è stato effettuato sulla base del consenso informato manifestato all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e dell'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è invece tenuto ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta e a riferirli al richiedente con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare anche nell'ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall'interessato o siano comunque dallo stesso conosciuti.

Banca Fineco S.p.A. dovrà pertanto comunicare alla ricorrente tutti i dati relativi alla stessa e alla società di cui è amministratrice unica, in qualsiasi forma conservati, entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002.

Il ricorso deve essere accolto anche per ciò che concerne l'opposizione al trattamento, formulata con specifico riferimento alla comunicazione alla predetta centrale rischi di alcune informazioni relative al mancato rilascio di una carta di credito.

L'opposizione è formulata ed esaminata con esclusivo riferimento alla liceità o meno di tale comunicazione e non formano pertanto oggetto dell'odierno procedimento né la liceità della conservazione "interna" a Banca Fineco S.p.A. dei dati relativi al rifiuto della carta di credito, né la legittimità stessa del rifiuto.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, la comunicazione non può ritenersi giustificata dalla generica manifestazione di consenso a suo tempo espressa, la quale, in base alla formulazione-tipo indicata dalla banca nella memoria datata 19 giugno 2002, può autorizzare unicamente la comunicazione a terzi (compresa Crif S.p.A.) di dati effettivamente "necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari" e non anche di vicende o forme di rapporto che non si sono instaurate o si sono interrotte ad uno stadio che non legittima una comunicazione all'esterno dei dati.

La genericità di tale formula va, poi, esaminata anche alla luce dell'avvenuta opposizione alla comunicazione dei dati a Crif S.p.A., che reca in sé una parziale e legittima revoca del consenso e che appare giustificata anche in base al principio di proporzionalità insito nel presupposto di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati (art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

Il riferimento al rifiuto della carta di credito inserito in tale banca dati è suscettibile di ingenerare concreto pregiudizio nei confronti della persona e della società della ricorrente ed espone le stesse, presso altri istituti di credito e società finanziarie, al dubbio (che non è oggetto di facili approfondimenti da parte delle stesse) che il rifiuto della carta derivi non tanto da valutazioni legate alle politiche contrattuali del singolo istituto di credito, quanto da scorrettezze o inadempimenti risultanti agli atti della singola banca, ma non documentate nella centrale rischi.

Deve essere ritenuta in conclusione non legittima la comunicazione a Crif S.p.A. dei dati relativi al rifiuto della carta di credito. A tutela dei diritti esercitati dalla ricorrente va quindi disposto, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, che Banca Fineco S.p.A. dia comunicazione a Crif S.p.A. della presente parte di decisione entro il termine del 20 settembre 2002, dando conferma di tale adempimento a questa Autorità e alla ricorrente.

In considerazione del tardivo e incompleto riscontro fornito va posto a carico di Banca Fineco S.p.A. l'ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell'interessata di conoscere la logica e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile designato;

b) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e ordina a Banca Fineco S.p.A. di comunicare alla ricorrente tutti i dati personali che riguardano la sua persona e la società di cui è amministratrice unica, entro il 20 settembre 2002, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

c) accoglie altresì il ricorso in merito all'opposizione al trattamento, nei termini di cui in motivazione, e ordina a Banca Fineco S.p.A. di dare conferma dell'ulteriore adempimento a quanto indicato in motivazione relativamente alla comunicazione dei dati inerenti al rifiuto della carta di credito, entro il 20 settembre 2002, a questa Autorità e alla ricorrente;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Banca Fineco S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

*Roma, 4 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritti dell'interessato e consenso

## **Le e-mail promozionali richiedono il previo consenso informato**

*In caso di lamentata ricezione indesiderata di e-mail promozionali, va dimostrata la preventiva acquisizione di un consenso informato da parte dell'interessato, oppure la concreta operatività di uno dei presupposti del trattamento equipollenti al consenso.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Sebastiano Campo

nei confronti di

Computer Office S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

#### **PREMESSO:**

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte di Computer Office S.r.l. ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di avere conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, di accedere agli stessi e di conoscerne la relativa origine, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, nonché di ottenere un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente non ha fornito alcun riscontro.

#### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere in parte accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo fax, sia a mezzo raccomandata a/r (inoltrate all'indirizzo segnalato dal ricorrente, presso il quale era già stata inviata la richiesta ex art. 13 che risulta ricevuta in data 10 maggio 2002), il titolare del trattamento non ha fornito all'interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle *e-mail* promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dagli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996 dall'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell'art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano che dovranno essere cancellati dalla società resistente entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002. Entro la data del 10 luglio 2002, la resistente dovrà altresì fornire idoneo riscontro alla richiesta di accesso a tutti i dati personali riferiti al ricorrente, indicandone altresì l'origine.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Tale istanza è stata infatti proposta solo nell'atto del ricorso e non è stata preceduta da analoga richiesta formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, così come previsto dall'art. 29, comma 2, della medesima legge.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

---

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Computer Office S.r.l. ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 la cessazione del comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati del ricorrente, entro la data del 20 agosto 2002;

b) ordina alla resistente di comunicare all'interessato tutti i dati personali allo stesso riferiti, nonché l'origine degli stessi, entro il 10 agosto 2002;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro il 20 agosto 2002;

d) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

e) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Computer Office S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

*Roma, 11 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritto di accesso

## Accesso in caso di rifiuto di finanziamento

*Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con il quale l'interessato abbia ottenuto dalla società finanziaria il riscontro relativo a dati, origine, finalità e modalità del trattamento, richiesto con particolare riguardo alle ragioni che avevano determinato il rigetto di una domanda di finanziamento.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Gianni Lucia

nei confronti di

Fiatsava S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente lamenta che Fiatsava S.p.A. abbia fornito un riscontro ritenuto insufficiente a due istanze formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 in relazione ad una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura. Ciò con particolare riguardo alle ragioni che hanno determinato il rifiuto del finanziamento stesso.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da codesta Autorità in data 10 giugno 2002, Fiatsava S.p.A., con nota anticipata via fax il 14 giugno 2002, ha precisato di aver fornito un primo riscontro (ritenuto insoddisfacente dall'interessato), anteriormente al ricorso. Ha poi fornito l'elenco dei dati identificativi del ricorrente, ha indicato le modalità e le finalità del trattamento ed ha specificato che i diversi dati erano stati acquisiti dalla concessionaria alla quale l'interessato si era rivolto per l'acquisto di un'autovettura.

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 18 giugno 2002, ha manifestato alcune perplessità in ordine ai riscontri pervenuti, con particolare riferimento al possibile inserimento del proprio nominativo in una presunta banca dati di soggetti "inaffidabili".

In replica, Fiatsava S.p.A., con nota anticipata via fax in data 28 giugno 2002, ha fornito ulteriori elementi e valutazioni, indicando anche altri dati relativi a ratei insoluti di due finanziamenti annotati nella banca dati di Crif S.p.A.

**CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del cliente di una società finanziaria, con specifico riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento medesimo.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito con i due citati atti un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, comunicando allo stesso i dati che lo riguardano e la loro origine, nonché le finalità e le modalità del trattamento.

La presente decisione non pregiudica il diritto dell'interessato di esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996, in riferimento ai dati conservati negli archivi delle c.d. "centrali rischi" private.

**PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:**

non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

*Roma, 4 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritto di accesso

## **Affidamento di minori ai servizi comunali e misure per la conservazione dei dati**

*Deve ritenersi legittima la temporanea conservazione, da parte del competente servizio sociale di un comune, di alcuni dati relativi all'avvenuto affidamento ai servizi comunali di alcuni minori allontanati dall'abitazione familiare, allorché siano state adottate adeguate misure volte alla protezione delle informazioni (consistite nella trasformazione in forma anonima di taluni documenti, nel dare comunicazione di alcune modifiche a soggetti cui i documenti erano stati trasmessi, e nella restituzione di altri documenti agli interessati).*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Magri

nei confronti di

Comune di Milano – Settore servizi alla famiglia e Settore servizi educativi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente, già sottoposto ad un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Milano definito con provvedimento di archiviazione, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro dal Comune di Milano – Settore servizi alla famiglia e Settore servizi educativi – ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano ed a quelli relativi ai propri figli minori. Tali dati erano stati trattati a seguito di un ulteriore procedimento con cui era stato disposto l'allontanamento dei minori dall'abitazione familiare ed il loro affidamento al Comune di Milano (procedimento conclusosi con il rientro dei minori in famiglia).

Contestualmente, l'interessato aveva altresì chiesto:

- di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento;
- la cancellazione dei dati detenuti, non ritenendone più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali essi erano stati raccolti;
- l'attestazione che di tale cancellazione era stata data comunicazione a coloro ai quali gli stessi erano stati trasmessi.

A tale richiesta il Settore servizi alla famiglia aveva opposto un diniego con particolare riferimento ad



una decisione comunale di sottrazione di atti all'accesso a documenti amministrativi, mentre il Settore servizi educativi aveva aderito alla cancellazione di tutti i dati sensibili o giudiziari riguardanti il nucleo familiare (con dichiarazione ritenuta però non del tutto soddisfacente in ragione della mancata precisazione dei dati e della mancata attestazione della comunicazione a terzi della loro cancellazione).

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Comune di Milano, con nota anticipata via fax il 12 luglio 2002, ha fornito riscontro alle richieste dell'interessato inviando copia di tutti gli atti dai quali risultano i dati personali richiesti e precisando l'origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento effettuato. Inoltre, in merito alla richiesta di cancellazione inoltrata dal ricorrente, il titolare del trattamento ha sostenuto che:

- per quanto riguarda il Settore servizi alla famiglia, "la conservazione dei documenti, contenenti i dati personali dell'interessato, della moglie e dei minori giustifica l'attività svolta, le risorse impegnate, le spese sostenute dall'Amministrazione ed è necessaria, poiché è in corso il procedimento finalizzato al recupero del contributo di mantenimento in comunità, dovuto per legge dai genitori";

- "in adempimento della richiesta dell'interessato e perché eccedenti rispetto al procedimento di recupero del credito comunale, si è provveduto a rendere anonimi determinati documenti ..., cancellando i nomi e dandone comunicazione ai soggetti ai quali gli atti erano stati trasmessi";

- per quanto riguarda il Settore servizi educativi, non è conservata copia in archivio della "segnalazione che ha dato origine al decreto del Tribunale dei minori ... trasmessa alla Procura della Repubblica" e pertanto "non esistono altri dati personali" relativi all'interessato o ai figli minori oltre quelli riguardanti uno dei minori, conservati nel registro di classe e nel registro generale della scuola (a disposizione presso la scuola stessa).

#### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso concerne l'esercizio del diritto di accesso e di altre situazioni soggettive tutelate dall'art. 13 della legge n. 675/1996 da parte di un genitore rispetto ai dati personali relativi a sé ed ai propri figli minori, trattati da un soggetto pubblico a seguito dell'allontanamento dei medesimi minori dalla residenza familiare e del loro affidamento ad alcune strutture.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito idoneo riscontro alle richieste dell'interessato, inviando – in relazione all'attività svolta dal Settore servizi alla famiglia – copia di tutta la documentazione detenuta in merito al procedimento di affidamento dei minori da cui risultano i dati richiesti e precisando con sufficienti spiegazioni l'origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento. Ha comunicato, poi, per quanto riguarda l'attività svolta dal Settore servizi educativi (che aveva in precedenza comunicato di aver cancellato tutti i dati sensibili e giudiziari relativi alla famiglia) di detenere solo in due registri scolastici messi a disposizione del ricorrente presso la scuola materna alcuni dati relativi ad uno dei minori, in conformità alla normativa in materia di istruzione. Sempre presso il Settore servizi educativi non risultano esistere altri dati personali, non essendosi provveduto alla conservazione della segnalazione che ha dato origine al decreto del Tribunale per i minorenni, ed essendo stati restituiti ai genitori altri documenti.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di cancellazione dei dati i riscontri complessivamente forniti al riguardo dal Comune di Milano evidenziano (in riferimento ai pochi dati conservati in modo differenziato e per distinte finalità da parte dei due menzionati servizi) giustificate finalità per le quali è allo stato legittima la conservazione dei dati, tenendo anche conto delle articolate misure adottate, a seconda dei

casi, per trasformare in forma anonima i documenti contenenti i dati personali del ricorrente e dei suoi familiari, per darne comunicazione ai soggetti cui tali documenti erano stati trasmessi o per restituire documenti agli interessati.

Per questa parte, il ricorso non risulta quindi fondato.

**PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:**

---

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alle richieste volte ad accedere ai dati personali e a conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento;

b) non fondato il ricorso per quanto attiene alle richieste concernenti la cancellazione dei dati e la comunicazione a terzi di tale operazione.

*Roma, 31 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritto di accesso

## “Centrali rischi” private: dati relativi a persistenti ritardi

*È lecita la conservazione da parte di una "centrale rischi" privata delle informazioni relative ad un finanziamento ove queste si rivelino esatte e a carico dell'interessato perduri una posizione debitoria non sanata.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Citicorp finanziaria S.p.a. - Citifin e

Consorzio per la tutela del credito (Ctc);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente, che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, lamenta che tale società non abbia chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati del Consorzio per la tutela del credito (Ctc) al quale erano state precedentemente comunicate alcune informazioni che lo riguardano.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha chiesto al Garante di ordinare alla prima società di richiedere al Consorzio la cancellazione dei dati conservati.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, con nota pervenuta in data 21 giugno 2002, ha sostenuto di non poter allo stato aderire alla richiesta dell'interessato in quanto:

- non sussisterebbero motivi legittimi a sostegno della medesima richiesta, essendo il trattamento avvenuto sulla base di un previo e informato consenso;
- non risulterebbe estinta la posizione debitoria del ricorrente e a nulla rileverebbe, al riguardo, la circostanza che il credito sia stato successivamente ceduto ad un terzo.

Ctc ha inviato in data 20 giugno 2002 una nota con la quale ha confermato quanto già dichiarato dall'altra società resistente e cioè di non essere tenuto alla cancellazione dei dati in questione, specificando

che “residua un credito dell’Ente finanziatore” e che il ricorrente “non ha sanato integralmente la sua posizione debitoria”.

Il ricorrente ha inviato due note via fax in data 27 giugno 2002 e 1 luglio, con le quali ha ribadito le proprie posizioni sostenendo anche di non riconoscere come propria la firma apposta sul contratto di finanziamento. Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, su successiva richiesta dell’Autorità, ha prodotto il 9 luglio 2002 copia della patente di guida del ricorrente dalla quale, a suo avviso, sembra potersi confermare la genuinità della firma sul contratto.

#### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società finanziaria e da una c.d. “centrale rischi” privata, con particolare riferimento alla permanenza di dati personali del ricorrente presso la banca dati di quest’ultima.

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda Citicorp Finanziaria S.p.A. – Citifin non risulta dagli atti che questa abbia conservato i dati dell’interessato in modo illecito, sussistendo peraltro un previo consenso informato. Nel corso del rapporto si sono verificati ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento che giustificano la conservazione di alcuni dati anche in relazione ad una posizione debitoria del ricorrente che non risulta definita.

Analogamente, per quanto concerne Ctc (cui peraltro l’istanza *ex art.* 13 della legge n. 675/1996 era stata inviata solo per conoscenza), dalla documentazione in atti non si desumono elementi idonei e sufficienti a ritenere che il simmetrico trattamento dei dati in questione sia avvenuto in violazione di legge. Pertanto, appare allo stato legittima la conservazione dei medesimi in relazione al predetto rapporto contrattuale ed a garanzia degli utenti delle centrali rischi e delle esigenze di tutela generale del credito.

Resta impregiudicata la facoltà dell’interessato di far valere in altra sede i propri diritti in ordine alla controversa genuinità della sottoscrizione apposta al contratto.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:**

---

il ricorso infondato nei termini di cui in motivazione.

*Roma, 10 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritto di accesso

## **“Centrali rischi” private: recente saldo di debito relativo a carta di credito**

*È lecita la conservazione da parte di una "centrale rischi" privata delle informazioni relative all'emissione di una carta di credito ove sia trascorso un breve lasso di tempo (nella specie, poco più di un mese) rispetto al saldo finale della posizione debitoria da parte dell'interessato.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Diners Club d'Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

### **PREMESSO:**

Il ricorrente, che è stato titolare di una carta di credito emessa da Diners Club d'Italia S.p.A., lamenta che il predetto titolare del trattamento non abbia chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano a Crif S.p.A., alla quale erano state precedentemente comunicate alcune informazioni fornite dall'interessato in occasione del rilascio della predetta carta.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo al Garante di ordinare a Diners Club d'Italia S.p.A. la cancellazione dei dati personali che sarebbero tuttora conservati da Crif S.p.A.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Diners Club d'Italia S.p.A., con nota anticipata via fax in data 12 luglio 2002, ha sostenuto:

- di “non ravvisare i presupposti richiesti dalla legge per la cancellazione» dei dati, ritenendo di avere soddisfatto le richieste dell'interessato «tramite la rettifica dei dati”;
- di inoltrare, peraltro, l'istanza di cancellazione a Crif S.p.A. «che ne valuterà i contenuti in qualità di autonomo e distinto titolare del proprio data base».

### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:**

Il ricorso concerne la conservazione di dati personali relativi all'emissione di una carta di credito ed alla

gestione del relativo rapporto contrattuale, nonché alla comunicazione di alcune informazioni ad una c.d. “centrale rischi” privata.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione prodotta non emergono profili di illiceità del trattamento svolto dal titolare anche in relazione alla circostanza che l’interessato ha provveduto solo nello scorso mese di giugno al saldo finale della propria posizione nei confronti della società resistente. L’interessato non ha in particolare fornito nel procedimento idonea prova che il trattamento dei dati effettuato in conseguenza delle somme addebitate da Diners Club d’Italia S.p.A. dopo la disdetta relativa alla carta di credito sia avvenuto in modo erroneo o illegittimo, né elementi in questo senso si ricavano dalla nota in atti dell’interessato del 13 giugno 2002.

In relazione al materiale probatorio prodotto non può ritenersi al momento fondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Resta tuttavia impregiudicato il diritto dello stesso di far valere nuovamente i propri diritti, anche di fronte alla competente autorità giudiziaria per profili diversi dalla protezione dei dati personali e concernenti il rilascio e le modalità di riconsegna della carta di credito.

**PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:**

---

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

*Roma, 25 luglio 2002*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

# Diritto di accesso

## **“Centrali rischi” private: il provvedimento generale del Garante**

*Sollecitato da numerose segnalazioni ed istanze presentate da interessati e da associazioni di consumatori, il Garante prescrive alcune indicazioni a “centrali rischi” private, banche e finanziarie dei dati personali per conformare alla legge i trattamenti relativi ai sistemi informativi di rilevazione dei rischi creditizi, in vista dell'adozione del codice deontologico in materia.*

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATI i numerosi reclami, segnalazioni ed istanze presentati da interessati ed associazioni di consumatori relativamente al trattamento di dati personali svolto da soggetti privati che gestiscono sistemi informativi di rilevazione dei rischi creditizi (c.d. “centrali rischi”) e da banche o società finanziarie che vi accedono;

RITENUTA la necessità, anche per ridurre il contenzioso in aumento, di segnalare ai titolari alcune modificazioni al fine di rendere il trattamento conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (art. 31, comma 1, lett. c), legge n. 675/1996);

VISTI gli elementi acquisiti dall'Ufficio del Garante a seguito degli accertamenti avviati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996;

VISTI i precedenti provvedimenti adottati in materia;

VISTA la relazione sul procedimento curato dal Dipartimento realtà economiche e produttive dell'Ufficio;

VISTA la restante documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

### **PREMESSO:**

#### **1. “CENTRALI RISCHI” PRIVATE**

A più riprese questa Autorità si è occupata del trattamento di dati personali svolto dalle c.d. “centrali rischi” private, nonché da istituti bancari e finanziari che accedono ai relativi sistemi informativi contenenti dati su rapporti contrattuali e pre-contrattuali concernenti finanziamenti, prestiti o mutui alla clientela, in particolare nel settore del credito al consumo.

Le finanziarie e le banche cui vengono rivolte richieste di finanziamento si obbligano, reciprocamente e con i soggetti che gestiscono le “centrali rischi” private, anche sulla base di regolamenti consortili ed accordi associativi, a comunicare con carattere di sistematicità i dati relativi agli interessati (di regola conservati nelle

“centrali rischi” per periodi ulteriori rispetto all’esito delle richieste o dei rapporti di finanziamento, oscillanti da uno a cinque anni).

Alcuni sistemi informativi di rilevazione dei rischi creditizi possono essere connotati come banche dati negative o “liste nere”, in quanto registrano soltanto dati personali relativi a morosità o altre situazioni ritenute meritevoli di annotazione, unitamente alla segnalazione di sofferenze o dell’esistenza di azioni legali, procedure concorsuali o cessioni del credito a terzi.

Altri sistemi, che rappresentano la maggior parte delle “centrali rischi” private operanti in Italia, gestiscono invece sistemi di tipo positivo/negativo, raccogliendo informazioni sul rapporto di finanziamento, a partire dalla richiesta dell’interessato, indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti, per incentivare gli operatori finanziari ad una valutazione più ampia del rischio creditizio sulla base dell’osservazione di diversi comportamenti e situazioni personali del richiedente. In presenza di adeguate garanzie, tale tipologia di trattamento di dati potrebbe non comportare un effetto pregiudizievole nei confronti del cliente, potendolo invece agevolare nell’accesso al credito, tutelandolo in pari tempo dal rischio di sovraindebitamento.

## 2. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

Nel nostro ordinamento manca una regolamentazione dell’attività svolta dalle “centrali rischi” private; esiste, invece, una specifica normativa del servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia (la c.d. “centrale rischi” pubblica, per i finanziamenti di importo superiore ai 75.000 euro o comunque crediti in “sofferenza”: artt. 13, 53, comma 1, lett. b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lett. b), 106, 107, 144 e 145 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia –, delibera Cicr del 29 marzo 1994, provvedimento Banca d’Italia 10 agosto 1995, circolare della stessa Banca 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti).

Nel 1999 è stata altresì introdotta una disciplina per la rilevazione dei rischi di importo contenuto (affidamenti di importo inferiore a quello censito nella centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia - 75.000 euro - e superiore a quello previsto per le operazioni di credito al consumo - 30.000 euro: v. la deliberazione Cicr del 3 maggio 1999), con la quale è stato previsto un sistema centralizzato gestito da una società, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia e disciplinato, nel dettaglio, da istruzioni della medesima Banca (pubblicate in *G.U.* – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000), che prevedono in capo alle banche, società ed intermediari finanziari (individuati in base agli artt. 106 e 107, d.lg. n. 385/1993) l’obbligo di comunicare dati relativi alle esposizioni creditizie dei clienti.

Per le attività delle “centrali rischi” private, come detto non oggetto di disciplina normativa, la modulistica contrattuale predisposta dagli operatori del settore prevede, nei confronti degli interessati, clausole di informativa e di richiesta del consenso al trattamento dei dati personali; ciò al fine di individuare una base di liceità del trattamento sia per la comunicazione dei dati relativi al finanziamento da parte dell’istituto bancario o finanziario alle “centrali rischi” private (“soggetti terzi” rispetto al rapporto instaurato con la clientela), sia per il successivo trattamento dei dati da parte di queste ultime e la loro conseguente messa a disposizione di una cerchia assai ampia di operatori.

Le prassi contrattuali finora seguite, anteriori all’entrata in vigore del d. lg. n. 467/2001, dovranno essere ulteriormente valutate da questa Autorità alla luce del quadro normativo così modificato, con particolare riguardo al contenuto delle clausole contrattuali relative al trattamento dei dati e alle modalità del loro inserimento nei contratti. Taluni altri aspetti, nei termini che seguono, possono sin d’ora formare oggetto di esame.

## 3. INFORMATIVA

Dalle numerose segnalazioni ricevute e dai moduli di finanziamento acquisiti è emerso che le informative rese da alcuni operatori risultano spesso generiche ed indicano in un unico contesto finalità eterogenee



di trattamento dei dati, nonché categorie diverse di destinatari (es.: enti di tutela del credito, rivenditori convenzionati, agenti, società di *factoring*, soggetti che forniscono informazioni commerciali). La varietà e la vaghezza degli elementi indicati, pertanto, non permette agli interessati di comprendere le caratteristiche del trattamento dei dati che gli stessi si accingono ad “autorizzare”.

In relazione al principio di correttezza del trattamento (art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675/1996), gli operatori devono assicurare che gli interessati siano edotti, all’atto della richiesta di un finanziamento (anteriore al momento in cui i dati vengono conferiti o viene avviata una richiesta preliminare di notizie a terzi), delle conseguenze che derivano dall’instaurazione di un rapporto di finanziamento e delle modalità di raccolta, registrazione e circolazione delle loro informazioni personali.

La parte dell’informativa riguardante la comunicazione di dati alle “centrali rischi” private deve essere formulata con indicazione precisa degli estremi identificativi delle “centrali rischi” alle quali i dati verranno trasmessi, con una sintesi delle principali caratteristiche del trattamento svolto da queste ultime. Ciò anche per agevolare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall’art. 13 della stessa legge.

Non è altresì rispondente ai principi stabiliti dalla legge n. 675/1996 l’impostazione seguita in alcuni moduli recanti in un medesimo riquadro indicazioni relative a distinte finalità di trattamento di dati (ad esempio, per finalità di tutela del credito e per scopi di *marketing*, e solo, in quest’ultimo caso, con l’indicazione di una doppia opzione positiva/negativa), generando confusione nell’interessato; pertanto nell’informativa tali finalità devono essere menzionate separatamente, con autonoma collocazione.

#### 4. UTENTI DELLE “CENTRALI RISCHI” PRIVATE

Tutti gli operatori devono rispettare il principio di finalità, consistente nella tutela del credito e nel contenimento del relativo rischio, in virtù del quale la consultazione dei dati personali riguardanti gli interessati può avvenire soltanto se strettamente connessa all’istruttoria di una richiesta di finanziamento (principio affermato, sotto altro profilo, anche al punto 3 della delibera Cnr del 3 maggio 1999 e al paragrafo 2 delle istruzioni della Banca d’Italia relative al sistema di rilevazione dei rischi di importo contenuto).

Sono quindi illeciti i trattamenti dei dati presenti nelle “centrali rischi” private per scopi ulteriori o comunque estranei alle attività di rilascio o gestione dei finanziamenti (collegati, ad esempio, ad attività di *marketing*).

#### 5. QUALITÀ DEI DATI

Deve essere attentamente verificata la pertinenza e non eccedenza dei dati analitici (anagrafici, contrattuali, contabili, economici e finanziari) registrati nei sistemi informativi, nonché dei codici utilizzati per eventuali inadempimenti anche meno gravi (come, ad esempio, le rate non pagate e poi “regolarizzate”), frutto di scelte operate di comune accordo tra gli istituti di credito o finanziari che offrono servizi di credito al consumo.

In molti casi sottoposti all’esame di questa Autorità la comunicazione di un’ampia mole di dati, non sempre o non più significativi rispetto alle finalità perseguite (lievi morosità poi sanate, richieste di finanziamento non concesso, ecc.), determina conseguenze per gli interessati di sostanziale estromissione dal credito anche per effetto di automatismi (ad esempio, nei frequenti casi relativi ad operatori che rifiutano, al pari di altri, l’instaurazione di rapporti a seguito della mera presenza in “centrale rischi” di generiche indicazioni concernenti il semplice, mancato rilascio di un finanziamento oppure brevi ritardi nel rimborso dei ratei).

In tal modo il sistema, soprattutto con riguardo al credito al consumo, non distingue adeguatamente gli eventi da ritenere invece fisiologici in un rapporto destinato a svolgersi nel tempo, e che non incidono sull’affidabilità e solvibilità della clientela, da situazioni più critiche relative a inadempimenti gravi e reiterati o, addirittura, a veri e propri artifici e raggiri nel ricorso al credito.

In relazione al principio di proporzionalità (art. 9 legge n. 675/1996), i criteri seguiti nei vari circuiti informativi per la segnalazione delle morosità, ossia dei ritardi di pagamento delle rate scadute, devono essere tendenzialmente uniformati in chiave di maggiore tutela degli interessati, tenendo conto della reale intensità e gravità degli inadempimenti, dal punto di vista economico e temporale, in modo da non recare pregiudizi ingiustificati ai diritti dei consumatori.

Specie nei casi di finanziamenti di minore importo, con rate di modesta entità, le segnalazioni delle morosità devono anzitutto essere effettuate alla “centrale rischi” solo in caso di mancato pagamento di consistenti somme, di più rate o di gravi ritardi, anche al fine di evitare la registrazione di dati relativi a situazioni verificatesi a causa di disguidi bancari o postali non sempre imputabili all’interessato. Appare ragionevole e corrispondente ai requisiti richiesti dal richiamato art. 9 della legge n. 675/1996 la previsione di soglie temporali minime o di più rate cumulate tra di loro (ad es., per ritardi di almeno quattro mesi o di quattro rate, secondo prassi già seguite da alcuni operatori).

Le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla “centrale rischi” privata.

#### 6. CONSERVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

In alcune “centrali rischi” private sono conservati dati personali relativi a richieste di finanziamento anche quando gli interessati vi abbiano rinunciato o gli istituti di credito o finanziari le abbiano rifiutate. In genere è previsto che, anche se il finanziamento non viene accolto, i dati rimangano in banca dati per dodici mesi o per periodi inferiori a seconda dell’esito della richiesta di finanziamento, che viene a sua volta indicato con particolari termini o codifiche (ad esempio, 3 o 6 mesi se non vi sono successivi aggiornamenti, oppure 9 mesi, qualora il richiedente rinunci al finanziamento o quest’ultimo non sia concesso perché non rientrante nella tipologia di operazioni e servizi offerti dalla società cui si è rivolto l’interessato).

Alcune “centrali rischi” private giustificano la scelta di conservare i dati personali relativi a tali richieste di finanziamento con motivazioni non sempre fondate, soprattutto per quanto riguarda la diversa durata dei periodi di conservazione rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

La conservazione dei dati relativi alla richiesta di finanziamento può essere giustificata nell’intervallo di tempo richiesto dalla relativa istruttoria – che può avere a volte una durata anche di sei mesi –, poiché, in tale periodo, può venire in considerazione l’esigenza di verificare, anche presso altri soggetti, l’eventuale esposizione complessiva del richiedente (il quale potrebbe ricorrere a meccanismi di c.d. *credit shopping* o di frazionamento del credito, chiedendo un finanziamento contemporaneamente a diverse banche e finanziarie).

Le codifiche e i diversi periodi temporali indicati negli altri casi, invece, si prestano ad ampi rilievi per quanto concerne la loro rispondenza ai richiamati principi sulle modalità di raccolta e sui requisiti dei dati (art. 9, legge n. 675/1996). Si tratta infatti di informazioni raccolte in fase pre-contrattuale per valutare l’instaurazione di un rapporto di finanziamento; qualora tale rapporto non abbia concreto inizio tali informazioni devono essere cancellate senza ritardo, venendo meno la legittima finalità sopra evidenziata.

I periodi di conservazione devono essere resi omogenei tra di loro e correlati alle descritte esigenze di cautela concernenti i tempi dell’istruttoria delle richieste di finanziamento, con una durata massima di sei mesi dalla registrazione dei dati e comunque di un mese dalla rinuncia dell’interessato o dalla mancata concessione del finanziamento (termine, quest’ultimo, funzionale all’inserimento degli aggiornamenti periodici nelle “centrali rischi”).

Quanto alla correttezza della raccolta e del trattamento di segnalazioni concernenti il c.d. “rifiuto” della richiesta di finanziamento, va altresì rilevato che con la relativa codifica vengono identificate, in via residuale, diverse situazioni nelle quali il prestito non è concesso, anche in conseguenza di valutazioni discrezionali di istituti di credito o di società finanziarie conseguenti a stime statistiche, a disponibilità finanziarie oppure a scelte di mercato, più che a determinazioni concernenti i singoli richiedenti.

Tuttavia questo tipo di indicazioni ingenerano comunque in altre società che consultano la “centrale rischi” una valutazione negativa sull’interessato, esponendolo al sospetto che il rifiuto di finanziamento derivi non tanto da politiche contrattuali dell’operatore, quanto da comportamenti dell’interessato documentati solo agli atti della banca, anziché anche nella centrale rischi.

In generale, quindi, la comunicazione di informazioni negative di questo tipo risulta ingiustificata in base al richiamato principio di proporzionalità, in considerazione del fatto che il rapporto di finanziamento non si è instaurato o si è comunque interrotto ad uno stadio che non legittima una divulgazione dei dati. Vanno inoltre verificate con attenzione, anche sotto questo profilo, le formule di informativa e consenso sottoposte agli interessati, risultate anche in tal caso spesso generiche ed insufficienti a legittimare il predetto trattamento di dati.

#### *7. CONSERVAZIONE DEI DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO*

È necessario poi valutare la congruità del periodo di conservazione delle informazioni relative ai rapporti di finanziamento – oggetto di innumerevoli segnalazioni di clienti i cui dati sono stati registrati per disguidi od errori, oppure che hanno pagato regolarmente l’importo finanziato o comunque sanato il debito maturato –, che sono attualmente conservati e consultabili nelle “centrali rischi” private per una durata che può arrivare sino a cinque anni.

Risulta sproporzionata la scelta (che risale talvolta ad epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 675/1996) di conservare in “centrale rischi” per cinque anni tutti i dati, anche quando questi ultimi siano integrati dalla menzione che la sofferenza è venuta meno o che il finanziamento è stato estinto.

Nella prevalenza dei casi tale termine è eccedente rispetto alla finalità perseguita, che non è in questo caso quella di conservare all’interno della società che concede il finanziamento la documentazione contabile inerente al rapporto in corso od estinto, ma di far conoscere a terzi che operano nel settore del credito informazioni relative ad un intero spettro di comportamenti contrattuali del consumatore, spesso ininfluenti ai fini di successivi rapporti (es.: lievi ritardi o contenute morosità sanate senza debiti residui, anche per effetto di un’estinzione anticipata).

La permanenza di tali informazioni, nei contesti appena descritti (specie in quelli dove sono state da tempo definite tutte le pendenze con piena soddisfazione dei diritti del creditore), non è giustificabile in base a mere esigenze di conoscenza prospettate da altri operatori. Ciò in riferimento alla latitudine dell’indicato tempo di conservazione dei dati, agli oneri eventualmente assunti dagli interessati per regolarizzare la propria posizione e alla frequente estinzione del rapporto medesimo.

Va garantita una piena tutela del c.d. diritto all’oblio degli interessati, in considerazione anche delle esperienze applicative della “centrale rischi” gestita dalla Banca d’Italia (che, attualmente, conserva per dodici mesi anche i dati relativi alle c.d. “sofferenze”), nonché di quanto previsto in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

In questa prospettiva va segnalata la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle “centrali rischi” private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze).















































































































































































































































































